



CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

SEGRETERIA del SINDACO – via Macallè, 9 – Saluzzo

Tel.: 0175.211302 | Fax: 0175.211379

email: sindaco@comune.saluzzo.cn.it



Saluzzo, 07/10/2025

Ordinanza n. 301 /2025

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di anticipazione dell'accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Saluzzo, nella stagione invernale 2025 - 2026

IL SINDACO

Premesso che con D.P.R. n. 74/2013 sono stati stabiliti i periodi di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale, che variano a seconda della zona climatica di appartenenza;

Accertato che la Città di Saluzzo è inserita nella zona climatica E dell'articolo 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, per la **quale è consentita l'attivazione degli impianti di riscaldamento per una durata massima di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 Ottobre 2025 e il 15 Aprile 2026;**

Atteso che sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, le previsioni metereologiche per i prossimi giorni di ottobre indicano condizioni metereologiche caratterizzate da un calo termico di alcuni gradi rispetto alle temperature medie del periodo, in particolare per quanto riguarda i valori minimi di temperatura, che si raggiungono durante le ore notturne e di primo mattino;

Considerato che:

- l'articolo 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

- il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 definisce impianto termico: *"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di*

acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”;

- l'articolo 129 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce, tra l'altro, che: *“Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia”;*

Ritenuto che:

- le previsioni metereologiche aggiornate, come sopra riportato, diversamente da quanto si poteva attendere sulla base degli andamenti medi del periodo, indicano per i prossimi giorni una diminuzione delle temperature reali e percepite con previsione di un ulteriore abbassamento della temperatura nei prossimi giorni;
- è opportuno, conseguentemente, per la tutela della salute dei cittadini consentire di avviare, per un numero ristretto di ore giornaliere, l'esercizio degli impianti termici così da contemperare, in modo ragionevole e proporzionato, l'interesse alla salute dei cittadini con i plurimi interessi pubblici sottesi al quadro regolatorio, limitando quindi il periodo di funzionamento giornaliero al tempo strettamente necessario a proteggersi dalle temperature minime, in particolare nelle ore notturne e del primo mattino;

tale misura temporanea deve pertanto cessare di produrre i propri effetti al termine del giorno 15 ottobre 2025;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022;
- la Legge 9 gennaio 1991, n° 10;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n° 380;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n° 74;
- il Decreto Ministeriale 06.10.2022, n° 383;

ORDINA

che sia data facoltà di avviare il funzionamento di tali impianti:

- a) dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza sino al 15 ottobre 2024;
- b) **l'anticipazione dell'accensione per gli impianti di riscaldamento a partire dal 07 ottobre 2025** per n. ore 14 (quattordici), nella fascia oraria compresa dalle ore 05:00 alle ore 23:00, per la zona E, rispettando comunque l'obbligo di non superare i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e i 20°C per tutti gli altri edifici;

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

DISPONE

di rendere noto il contenuto della presente ordinanza attraverso tutti i canali istituzionali della Città di Saluzzo;

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e la sua massima diffusione alla cittadinanza, anche per il tramite del sito istituzionale della Città di Saluzzo;

che avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

**IL SINDACO
DEMARIA FRANCO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa